



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Roma, Sezione Persona, Famiglia e Minori, in persona dei Signori Magistrati:

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| 1) dott.ssa Gianna Maria Zannella | Presidente |
| 2) dott. Alberto Tilocca | Consigliere |
| 3) dott.ssa Sofia Rotunno | Consigliere rel. est. |
- in seguito a trattazione "cartolare", ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 8020/18 del Ruolo Generale, vertente

TRA

[REDACTED], nato in Senegal il **[REDACTED]**, alias **[REDACTED]**, nato in Senegal **[REDACTED]**, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Manzoni n. 81, presso lo studio dell'avv. Antonella Consolo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello

APPELLANTE

E

MINISTERO dell'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE per il RICONOSCIMENTO della PROTEZIONE INTERNAZIONALE di Roma, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, presso la quale domicilia *ope legis*, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

APPELLATO

Nonché

PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di ROMA

INTERVENUTO

avente ad oggetto: appello avverso ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. emessa in data 20 settembre 2018 (comunicata il 26 novembre 2018) dal Tribunale di Roma, nel procedimento iscritto al n. 7709/2016 R.G. - rigetto domanda di protezione internazionale.

Conclusioni: in data 28 febbraio 2019 il P. G. ha depositato parere di conferma della ordinanza impugnata; con comparsa di costituzione e risposta depositata il 6 luglio 2020 il Ministero appellato ha chiesto il rigetto dell'appello; il procuratore dell'appellante, con comparsa conclusionale depositata il 17 settembre 2020, si è riportato alle conclusioni di cui all'atto di appello.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 30 novembre 2018 **[REDACTED]**, nato in Senegal il **[REDACTED]**, alias **[REDACTED]**, nato in Senegal **[REDACTED]**, ha appellato l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 19



R.G. 8020/2018

d.l.vo 150/2011 e dell'articolo 702 ter c.p.c. dal Tribunale di Roma – XVIII Sezione Civile, il 20 settembre 2020 (comunicata il 26 novembre 2018), di rigetto del ricorso ex 35 d.lgs. n. 25/2008, proposto dal predetto cittadino senegalese, avverso il provvedimento di diniego emesso il 12 ottobre 2015 dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Roma.

A sostegno del gravame, l'appellante ha lamentato unicamente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, deducendo, in particolare, la mancanza o insufficienza della istruttoria svolta in primo grado sulla relativa domanda. Ha evidenziato di essere in possesso del diploma di terza media, conseguito in Italia, e di aver stipulato un contratto di lavoro subordinato con scadenza nel 2022.

Ha formulato preliminarmente istanza di sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza impugnata.

Ha concluso chiedendo di riconoscere in favore dell'appellante il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il tutto con vittoria di spese relativamente al doppio grado del giudizio.

In via istruttoria, ha depositato documentazione relativa al rapporto di lavoro.

Il P.G in data 28 febbraio 2019 ha espresso parere favorevole alla conferma del provvedimento impugnato.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio in data 6 luglio 2020, concludendo per il rigetto dell'appello.

Con decreto del 7 settembre 2020, comunicato telematicamente, questa Corte, in base all'articolo 121 l. 17 luglio 2020 n. 77, di conversione del d.l. n. 34/2020, che ha disciplinato la trattazione dei giudizi civili nel periodo connotato dall'emergenza sanitaria nazionale dovuta al COVID – 19, fino al 31 ottobre 2020, ha disposto la trattazione "cartolare" della causa, concedendo alle parti termine sino al 30 settembre 2020 per il deposito telematico delle memorie conclusionali e di eventuali documenti, e successivo termine fino 6 ottobre 2020 per il deposito di memorie di replica, invitando le parti a depositare telematicamente, entro la data originariamente fissata per l'udienza, il foglio contenente le conclusioni e l'eventuale documentazione mancante, ai fini del patrocinio a spese dello Stato e riservandosi, infine, di depositare la sentenza a partire dal giorno successivo a quello del deposito delle conclusioni.

Con comparsa conclusionale depositata telematicamente il 17 settembre 2020 il procuratore dell'appellante ha insistito nelle conclusioni formulate nell'atto introduttivo. Il Ministero appellato ha depositato le proprie conclusioni in data 8 settembre 2020, insistendo per il rigetto del gravame.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante lamenta unicamente il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, lamentando che sulla relativa domanda il tribunale non avrebbe svolto adeguata istruttoria, non essendosi, in particolare, a tal fine avvalso dei poteri istruttori riconosciuti al giudicante in materia di protezione internazionale.



Deduce di essersi perfettamente integrato in Italia, avendo conseguito il diploma di terza media e stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza nel 2022, che gli assicura un reddito adeguato a condurre nel nostro paese un tenore di vita dignitoso.

Pregiudizialmente, va osservato che la sentenza della Corte di Cassazione del 13.11.2019 n. 29460, dirimendo il contrasto verificatosi all'interno della Corte medesima, ha affermato il seguente principio di diritto: *"In tema di successione delle leggi nel tempo in materia di protezione umanitaria, il diritto alla protezione, espressione di quello costituzionale di asilo, sorge al momento dell'ingresso in Italia in condizioni di vulnerabilità per rischio di compromissione dei diritti umani fondamentali e fa domanda volta a ottenere il relativo permesso attrae il regime normativo applicabile; ne consegue che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito con l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina contemplata dall'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 e dalle altre disposizioni consequenziali, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5 ottobre 2018) della nuova legge; tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, comporterà il rilascio del permesso di soggiorno per "casi speciali" previsto dall'art. 1, comma 9, del suddetto decreto legge"*.

La Corte deve quindi esaminare la domanda in base alla disciplina della protezione umanitaria descritta nell'art. 5 VI comma d.lgs. n. 286 /1998, in vigore al tempo della richiesta dell'odierno appellante.

Secondo quest'ultimo articolo, la protezione umanitaria è accordata in presenza di seri motivi, di carattere individuale o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano e ricomprende, come rilevato dalla giurisprudenza di legittimità, situazioni di vulnerabilità di varia natura, non fondate sul *fumus persecutionis* o sul pericolo di danno grave per la vita o l'incolumità fisica (Cass. 27 novembre 2013, n. 26566).

A tal fine, secondo la disposizione di cui all'articolo 19 co. 2 D. L.vo 286/98, rientrano nella categoria dei soggetti vulnerabili i minori, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

Va evidenziato che, come anche recentemente ribadito dalla Corte di legittimità, ai fini della integrazione delle necessarie condizioni di vulnerabilità, la prospettata violazione dei diritti umani *"deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente,*



perché altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d'origine in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 (del 1998), art. 5, comma 6, che, nel predisporre uno strumento duttile quale il permesso umanitario, demanda al giudice la verifica della sussistenza dei seri motivi attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso, quali, ad esempio, le ragioni che indussero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese e le circostanze di vita che, anche in ragione della sua storia personale, egli si troverebbe a dover affrontare nel medesimo Paese" (Cass. 12 giugno 2019, n. 15794; Cass. 4455/2018).

I seri motivi di carattere umanitario sono individuati dalla giurisprudenza della S.C. anche allorché lo straniero abbia raggiunto un certo grado di integrazione sociale in Italia tale che, se tornasse in Patria, potrebbe trovarsi in condizione di vulnerabilità, alla luce delle condizioni in cui il Paese di origine si trova, tanto da vedere conculcati i suoi diritti umani “ al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale in correlazione con la situazione di integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza”: Cass. n. 4455 del 2018.

E' conforme Cass. n. 5358 del 2019, che ha sottolineato come l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria presupponga situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, “risultanti da obblighi internazionali o costituzionali” conseguenti al rischio che lo straniero, rimpatriato, venga a trovarsi in un contesto sociale, politico o ambientale tale da compromettere i suoi diritti fondamentali.

Il primo giudice ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario, evidenziando che a tal fine il richiedente aveva prodotto esclusivamente un contratto di lavoro a tempo determinato che prevedeva un periodo di prova di tre mesi, senza però fornire alcuna documentazione relativamente alla eventuale prosecuzione del rapporto, come ad esempio, le buste paga.

Ritiene questa Corte che tale decisione debba essere riformata nella presente sede, in ragione della documentazione prodotta dal ricorrente in primo grado, e di quella ulteriormente depositata in grado di appello

In particolare, a corredo della comparsa conclusionale del 17 settembre 2020 il richiedente ha prodotto il contratto di formazione come apprendista sarto-ricamatore da lui stipulato in data 11 aprile 2017 con ~~XXXXXXXXXX~~ di Roma, avente durata di anni cinque, fino all'11 aprile 2022. Ha inoltre prodotto la busta paga relativa al mese di agosto 2020, dalla quale si evince che il suddetto contratto è attualmente ancora in corso e, inoltre, che la retribuzione mensile percepita dal richiedente (€ 1.224,00 al netto) è del tutto adeguata e consente all'interessato di vivere dignitosamente nel nostro paese.

La documentazione prodotta dimostra che l'appellante, giunto in Italia nel 2014, all'età di appena diciannove anni, ha subito cercato di integrarsi nel tessuto sociale italiano, trovando occupazione come apprendista sarto



con un contratto attualmente in corso che gli offre un reddito idoneo a garantirgli nel nostro Paese un'esistenza libera e dignitosa.

Ciò induce a ritenere che l'istante, se tornasse in Patria, oltre a non poter completare il percorso professionale che ha avviato sin dal 2017 e che andrà a completarsi nel 2022, sarebbe nuovamente sottoposto al trauma del riadattamento, in un luogo ove, a distanza di oltre sei anni dall'espatrio, egli è ormai del tutto sradicato da legami affettivi e socio-economici, rispetto ai concittadini che invece ivi vivono e lavorano da sempre.

Inoltre, mentre in Italia egli ha avviato un serio percorso di apprendistato che certamente gli consentirà, nel tempo, di migliorare le proprie capacità professionali in un settore, quello della sartoria, notoriamente sempre alla ricerca di personale specializzato, rientrando in Senegal avrebbe difficoltà di inserirsi nel circuito lavorativo e quindi, spinto dal bisogno, potrebbe accontentarsi anche di lavori residuali, non adeguatamente retribuiti, eventualmente pericolosi e privi di garanzie assicurative, così compromettendo i propri diritti fondamentali.

Ritiene quindi questa Corte che sussistono i presupposti per l'accertamento in suo favore dei requisiti per la protezione umanitaria, che preclude l'espulsione e prevede l'accoglienza.

Essa, peraltro, dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno biennale (art. 1 comma 9 d.l. 113/2018).

La S.C. nella sua sentenza n.4890 del 2019, ha stabilito che:

La normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma 6, del d. lgs. n. 286 del 1998 e delle altre disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di soggiorno, non trova applicazione in relazione a domande di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima dell'entrata in vigore (5/10/2018) della nuova legge. Tali domande saranno, pertanto, scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione, ma, in tale ipotesi, all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge.

Quindi, all'accertamento della sussistenza dei requisiti per la protezione umanitaria seguirà il provvedimento del Questore, quale su individuato.

L'ordinanza impugnata deve, quindi, sul punto, essere riformata.

In ragione della particolarità della materia trattata e della avvenuta integrazione della documentazione solo in grado di appello, sussistono giusti motivi per la integrale compensazione delle spese.

P.Q.M.



R.G. 8020/2018

La Corte di Appello di Roma, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente provvedendo sull'appello proposto da [REDACTED], nato in Senegal il [REDACTED], alias [REDACTED], nato in Senegal [REDACTED], con ricorso depositato il 30 novembre 2018, avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma comunicata il 26 novembre 2018, così dispone:

1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza reclamata:

riconosce in favore dell'appellante la protezione umanitaria;

accerta in favore dell'appellante la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base delle norme esistenti prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, convertito nella legge n. 132 del 2018, cui farà seguito il rilascio, da parte del Questore, di un permesso di soggiorno della durata di due anni, contrassegnato con la dicitura "casi speciali", soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, comma 9, di detto decreto legge;

compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Roma, 12 ottobre 2020

IL CONSIGLIERE est.

(dott. Sofia Rotunno)

IL PRESIDENTE

(dott. Gianna Maria Zannella)

